

Delibera n° 831

Estratto del processo verbale della seduta del
28 maggio 2021

oggetto:

LR 2/2021 (MISURE DI SOSTEGNO E PER LA RIPARTENZA DEI SETTORI CULTURA E SPORT E ALTRE DISPOSIZIONI SETTORIALI), ART 3, COMMA 5 – AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI ANNUALI PER PROGETTI REGIONALI, ANCHE MULTISSETTORIALI E INTEGRATI, FINALIZZATI A RILANCIARE LE ATTIVITÀ CULTURALI E SPORTIVE, E LA GESTIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO CULTURALE O DI ALTRI LUOGHI DELLA CULTURA REGIONALI, E AD OFFRIRE OCCASIONI DI LAVORO AI LAVORATORI DEI SETTORI CULTURALE E SPORTIVO REGIONALE, PENALIZZATI DAI PROVVEDIMENTI DI RESTRIZIONE O CHIUSURA DELLE ATTIVITÀ A PARTIRE DALL'INIZIO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 (BANDO RIPARTENZA CULTURA E SPORT). APPROVAZIONE DEFINITIVA.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali.), di seguito denominata legge;

Visti, in particolare, l'articolo 3 della legge, rubricato "Misure per la ripartenza dei settori culturale e sportivo";

Preso atto delle finalità della norma che, al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali;

Preso atto, altresì, che la medesima norma prevede che i progetti, per temi affrontati e modalità organizzative, si pongano l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le politiche di sviluppo sostenibile;

Preso atto che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge, "con uno o più avvisi pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 3";

Preso, infine, atto che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 3 "al procedimento contributivo di cui al comma 1 si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali))";

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 782 del 21 maggio 2021, con cui è stato approvato in via preliminare l'avviso pubblico denominato "Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), articolo 3, comma 5 – Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>)", di seguito Avviso;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge, è necessario sentire la competente Commissione consiliare, e che conseguentemente si ritiene di approvare l'Avviso in via preliminare;

Preso atto che, nella seduta del 26 maggio 2021, la V Commissione consiliare permanente, sentita sul testo dell'Avviso approvato in via preliminare con la citata deliberazione di Giunta regionale 782/2021, ha espresso all'unanimità parere favorevole sul testo dell'Avviso, condizionandolo all'accoglimento di una serie di proposte di modifica, e precisamente:

- al comma 4 dell'articolo 7 (soggetti partner), dopo le parole: "nella misura", sono inserite le parole: "massima del 30 per cento dell'ammontare complessivo dell'incentivo richiesto, in presenza di un partner co-beneficiario, e del 40 per cento in presenza di due o più partner co-beneficiari";

- al comma 2 dell'articolo 8 (progetti ammissibili e inammissibili), le parole: "l'assunzione di almeno un dipendente artistico (con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto, comprensivo delle eventuali giornate di prove), sportivo o tecnico", sono sostituite dalle parole: "l'assunzione di almeno un dipendente artistico, sportivo o tecnico, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico) e", e le parole: "il pagamento di un professionista", sono sostituite dalle parole: "l'incarico ad almeno un professionista o imprenditore individuale";

- al comma 3 dell'articolo 9 (spese ammissibili e inammissibili), le parole: “, come previsto dall'articolo 8, comma 2,“, le parole: “(con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto, comprensivo delle eventuali giornate di prove)”, e le parole: “di nuova assunzione”, sono soppresse;

- al comma 2 dell'articolo 13 (presentazione della domanda), le parole: “a partire dalle ore 8:00:00 del 31 maggio 2021 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 30 giugno 2021”, sono sostituite dalle parole: “a partire dalle ore 8:00:00 del 7 giugno 2021 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 30 giugno 2021”;

- al criterio a) 1 della Tabella 1 (nuove occasioni di lavoro), le parole: “Numero di nuovi contratti di lavoro che si intendono stipulare con dipendenti artistici, sportivi o tecnici o di nuovi rapporti di lavoro con professionisti artistici, sportivi o tecnici con Partita IVA”, sono sostituite dalle parole: “Numero di contratti di assunzione di dipendenti artistici, sportivi o tecnici, con un numero minimo di 30 giornate lavorative nel corso della durata del progetto (comprensivo delle eventuali giornate di prove nel caso di dipendente artistico), ovvero numero di incarichi a professionisti o imprenditori individuali artistici, sportivi o tecnici con partita IVA, con esclusione della modalità di pagamento per prestazione occasionale con ritenuta d'acconto o con cessione dell'opera dell'ingegno, d'immagine o d'autore.”;

Considerato che il sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL), attraverso il quale potranno essere presentate le domande di incentivo, potrà venire attivato dal 10 giugno 2021, e che pertanto si rende necessario modificare i termini per la presentazione delle domande, prevedendo che al comma 2 dell'articolo 13 le parole: “a partire dalle ore 8:00:00 del 31 maggio 2021 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 30 giugno 2021”, siano sostituite dalle parole: “a partire dalle ore 8:00:00 del 10 giugno 2021 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 5 luglio 2021”;

Ritenuto di accogliere le proposte presentate dalla V Commissione consiliare permanente, ad eccezione della modifica relativa ai termini di presentazione della domanda, e di emendare conseguentemente l'Avviso, nonché di approvarlo in via definitiva nel testo Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Considerato che, nel caso in cui gli incentivi di cui all'Avviso vengano ritenuti rilevanti sotto il profilo degli aiuti di Stato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 dell'Avviso stesso, questi verranno concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti temporali di validità previsti agli articoli 53, 54, 61 e 63 del dl 34/2020 per gli aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette che sono stati autorizzati dalla Commissione europea, nell'ambito del “Regime quadro COVID-19”, con decisione C (2020) 3482 final del 21.5.2020 relativa al caso SA.57021 adottata ai sensi della Comunicazione C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e successivamente modificata in base agli emendamenti del «Quadro temporaneo» stesso;

Ritenuto, altresì, a causa della particolare complessità del procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse, nonché per le connesse esigenze organizzative dei Servizi interessati, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande;

Visto il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 2026, e in particolare lo stanziamento di bilancio sul capitolo di spesa n. 10092, che finanzia gli incentivi disciplinati dall'Avviso;

Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Richiamato lo Statuto di autonomia;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale all'unanimità

delibera

1. per quanto esposto in premessa, di approvare in via definitiva, nel testo Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'Avviso pubblico “Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), articolo 3, comma 5 – Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>)”;

2. il presente avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale nelle pagine dedicate al Servizio Attività Culturali.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE